



# COMUNE DI ONANI'

## REGISTRO ORDINANZE SINDACALI

UFFICIO DEL SINDACO

Ordinanza N. 5 del 06/05/2025

Oggetto: Prescrizioni antincendio e di prevenzione e profilassi delle malattie parassitarie anno 2025

### Il Sindaco

**Vista** la Deliberazione della Giunta Regionale n. 17/53 del 04.05.2023 “Prescrizioni regionali antincendio 2023-2025”;

**Vista** la Deliberazione della Giunta Regionale n. 5/48 del 29.01.2025 “Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi 2023-2025. Aggiornamento 2025 – allegato 8”;

**Ritenuto** necessario, emanare adeguati provvedimenti diretti a prevenire e/o contrastare potenziali situazioni di pericolo di incendio o di danno alla salute pubblica, oltre che di pregiudizio all’immagine ed al decoro urbano, nonché al fine di evitare ed attenuare la recrudescenza del fenomeno degli incendi approssimandosi la stagione estiva;

**Ritenuto** indispensabile tutelare la pubblica incolumità nonché l’igiene pubblica, evidenziando e ponendo in essere le misure di prevenzione adottate dalla Giunta Regionale ai fini della salvaguardia e della tutela dell’ambiente nonché della salute pubblica nel periodo a prevalente rischio di incendio ed a rischio per la potenziale proliferazione di insetti e parassiti nocivi per la salute dell’uomo e degli animali;

**Vista** la Legge Quadro sugli incendi N. 353/2000.

**Vista** la Legge n. 833 del 23.12.1978, di istituzione del Servizio Sanitario Nazionale.

**Visto** il Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006, norme in materia ambientale, aggiornato con le modifiche dalla [L. 2 febbraio 2024, n. 11](#), e dalla [L. 30 dicembre 2023, n. 214](#).

**Visto** il Testo Unico delle leggi sanitarie approvato con R.D. 27.07.1934, n. 1265.

**Vista** la Legge 24 novembre 1981, n. 689.

**Visto** l’art. 50 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000.

**Ritenuto** opportuno provvedere ad emanare il presente provvedimento al fine di eliminare l’insorgenza di pericoli a danno delle persone;

### ORDINA

- Ai proprietari e conduttori di terreni appartenenti a qualsiasi categoria d’uso del suolo, **di ripulire ENTRO E NON OLTRE IL 15 GIUGNO 2025**, da rovi, sterpaglie, materiale secco di qualsiasi natura ed altri rifiuti, le aree all’interno del centro abitato e nelle zone periferiche, nonché, di **procedere alla disinfestazione e all’eliminazione dei focolai di parassiti in presenza di animali domestici**;

- **E' inoltre vietato** il ricovero, la sosta ed il pascolo del bestiame (bovini, equini, suini, caprini e ovini) nel centro abitato, nonché tenere all'interno del perimetro urbano accumuli di letame o di altre immondizie (materiali ferrosi, materiale infiammabile di qualsiasi natura, ecc.), al fine di evitare focolai di parassiti;
- **Dal 1° giugno al 31 ottobre**, vige il periodo di “*elevato pericolo di incendio boschivo*”, sono vietate tutte le azioni e le attività che, anche solo potenzialmente, possono determinare l'innescio d'incendio. I proprietari ed i possessori a qualsiasi titolo di terreni ricadenti nelle suddette fattispecie saranno ritenuti responsabili dei danni che eventualmente si verificheranno per negligenza e/o inosservanza delle vigenti disposizioni di legge e delle disposizioni sopra impartite;
- **Entro il 1° giugno**, chiunque proceda a tagli boschivi e interventi selvicolturali in genere, deve provvedere alla completa rimozione degli alberi abbattuti e di tutte le parti legnose risultanti;

#### **DISPONE**

Salvo che il fatto costituisca reato, le violazioni della presente Ordinanza saranno punite con sanzioni amministrative previste dalle normative vigenti, ed inoltre si provvederà d'ufficio con carico delle spese ai soggetti inadempienti, e senza pregiudizio delle eventuali sanzioni previste dal Codice Penale.

#### **AVVERTE**

Non verranno dati ulteriori avvisi ai trasgressori ed alla scadenza sopra indicata, nei casi di accertata violazione, l'Ufficio Tecnico Comunale si farà carico dei lavori di pulizia, con successivo addebito delle spese alle persone interessate. In caso di presenza di più comproprietari dello stesso fondo ciascuno dei trasgressori soggiace alla sanzione pecuniaria prevista per la violazione alla quale ha concorso, e pertanto, ognuno dei comproprietari sarà passibile della stessa sanzione pecuniaria prevista. Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Sardegna entro e non oltre 60 giorni dalla pubblicazione del presente Provvedimento o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla pubblicazione.

#### **DEMANDA**

All'ufficio di Polizia Locale e a tutte le Forze dell'ordine, nonché a tutti i soggetti istituzionalmente preposti, al controllo sul rispetto della presente Ordinanza.

Il Sindaco

, 06/05/2025

MICHELANGELI CLARA